DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

# Art. 52-quinquies

## Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale

Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

Versione in vigore dal 27 settembre 2001, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale |
| Estremi | Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 |
| Titolo | IX — Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso legale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1998 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-213-1998/art-52-quinquies-responsabilita-amministrativa-degli-enti-per-falsita-in-monete-euro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it